

Codice DB1014

D.D. 12 giugno 2014, n. 195

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti denominate "S1" e "S2" (codice univoco CN-S-12078 e CN-S-12080) ubicate in Borgata Valliera, nel Comune di Castelmagno (CN).

Il Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno, con nota in data 5 marzo 2012, aveva inoltrato istanza alla Provincia di Cuneo per ottenere la concessione in sanatoria per la derivazione d'acqua ad uso potabile tramite le sorgenti denominate "S1" e "S2" (codice univoco CN-S-12078 e CN-S-12080), ubicate in Borgata *Valliera* nelle particelle catastali n. 62 e n. 88 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del Comune di Castelmagno (CN).

Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti sono pari a 1,50 l/s di portata massima e 0,1459 l/s di portata media, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile di 4.600,00 metri cubi.

Con la determinazione n. 124 del 13 marzo 2012 la Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque – ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti di cui sopra. Successivamente, con la determinazione n. 323 dell'1 agosto 2013, la stessa Provincia di Cuneo ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio della derivazione approvate con la determinazione di cui sopra richiedendo inoltre al medesimo Consorzio, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti denominate "S1" e "S2" (codice univoco CN-S-12078 e CN-S-12080) ubicate in Borgata *Valliera*, nel Comune di Castelmagno (CN).

Prima che le acque captate dalle sorgenti vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Il Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno, con nota in data 19 marzo 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti in argomento, che saranno gestite dallo stesso Consorzio una volta ottenuta la concessione di derivazione.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Dal momento che le sorgenti "S1" e "S2" sono caratterizzate da esigue portate che risultano, tra l'altro, variabili nell'arco dell'anno e comprese mediamente tra 0,50 e 1,00 l/s (1,50 l/s massimo), non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale, così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. Non disponendo, pertanto, di serie storiche di misura delle portate, la proposta di definizione presentata è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha considerato, cautelativamente, un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A) dell'acquifero captato dalle sorgenti e individua l'area di salvaguardia come segue:

– zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta nel settore occidentale ed un'apertura laterale di 30° nel settore orientale ed è orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "A1 Studio Idrogeologico – Individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto attorno al complesso sorgentizio (sorgente CNS12078 e CNS12080) ad uso plurimo sito in Comune di Castelmagno – B.ta Valliera – R.R. 11/12/2006 n. 15/R – L.R. 29/12/2000 n. 61 – Delimitazione delle aree di salvaguardia – Base catastale – Scala 1:4.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Castelmagno (CN) che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 novembre 2013 ha approvato la proposta di definizione presentata.

In merito alla proposta di definizione presentata, l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 24 gennaio 2013, aveva espresso parere preventivo favorevole rilevando che, prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, si dovranno eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia. Nella medesima nota ed in una successiva nota del 15 maggio 2013 la stessa ASL aveva inoltre sottolineato alcune considerazioni evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con note in data 24 gennaio 2013 ed in data 8 luglio 2013, ha sottolineato alcune considerazioni evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che:

- la zona di tutela assoluta dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- dovrà essere regolamentata la pratica d'alpeggio come previsto nell'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R al fine di evitare il peggioramento della qualità biologica delle acque captate;
- dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere idoneo trattamento di depurazione delle acque captate prima dell'immissione nella rete acquedottistica qualora le successive indagini analitiche dovessero evidenziare anomalie e/o criticità;
- dovrà essere adeguatamente provvista di un fosso di guardia di monte e di valle la pista sterrata che taglia da est ad ovest il margine superiore della zona di rispetto ristretta al fine di evitare ruscellamenti incontrollati verso le captazioni;
- dovrà essere previsto un idoneo piano di manutenzione e pulizia delle condotte e dei serbatoi, comprendente anche le modalità di gestione relative alle sabbie ed ai materiali accumulati.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 29, 31, 39, 42, 46, 62, 65, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101 e 159 del foglio di mappa n. 6 e n. 159 del foglio n. 7, censite al C.T. del Comune di Castelmagno (CN). I terreni ubicati nelle particelle catastali n. 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45,

47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 82, 83, 94, 95, 96, 98, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117 e 331 del foglio n. 6 e n. 121 e 122 del foglio n. 7, censite al C.T. del medesimo Comune di Castelmagno (CN), sono attualmente indicati nel Piano come "incolti".

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, in data 10 aprile 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda allo spostamento all'esterno dell'area di salvaguardia del centro di pericolo costituito dall'area per la mungitura attualmente ricadente all'interno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia; in particolare, la pista sterrata che taglia da est ad ovest il margine superiore della zona di rispetto

ristretta dovrà essere adeguatamente provvista di un fosso di guardia di monte e di valle al fine di evitare ruscellamenti incontrollati verso le captazioni;

– prima che le acque captate dalle sorgenti vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

– l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 29, 31, 39, 42, 46, 62, 65, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101 e 159 del foglio di mappa n. 6 e n. 159 del foglio n. 7, censite al C.T. del Comune di Castelmagno (CN) e nei terreni ubicati nelle particelle catastali n. 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 82, 83, 94, 95, 96, 98, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117 e 331 del foglio n. 6 e n. 121 e 122 del foglio n. 7 (indicati attualmente nel Piano come "incolti"), censite al C.T. del medesimo Comune di Castelmagno, sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dall’Ente Gestore del servizio acquedottistico (Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno) e da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le eventuali attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la nota della Regione Piemonte – Settore Economia montana e collinare e servizi, in data 29 febbraio 2012 – prot. n. 18498/DB1419, con la quale si propone l’ammissione a finanziamento con i fondi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) – Misura 322 il progetto inerente la realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole;

vista la domanda, in data 5 marzo 2012, del Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno alla Provincia di Cuneo per la concessione in sanatoria per la derivazione d’acqua ad uso potabile tramite le sorgenti denominate “S1” e “S2” (codice univoco CN-S-12078 e CN-S-12080), ubicate in Borgata *Valliera* nelle particelle catastali n. 62 e n. 88 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del Comune di Castelmagno (portata massima 1,50 l/s, portata media 0,1459 l/s, volume massimo annuo derivabile 4.600,00 metri cubi);

vista la determinazione n. 124 del 13 marzo 2012 con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti di cui sopra;

vista la determinazione n. 323 dell'1 agosto 2013 con la quale la Provincia di Cuneo ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio della derivazione approvate con la determinazione di cui sopra richiedendo inoltre al medesimo Consorzio, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti suddette;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 24 gennaio 2013 – prot. n. 8053/P ed in data 15 maggio 2013 – prot. n. 47147/P;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 24 gennaio 2013 – prot. n. 7337 ed in data 8 luglio 2013 – prot. n. 63045;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Castelmagno (CN) n. 43 del 26 novembre 2013 con il quale viene approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di Valliera – Castelmagno, in data 19 marzo 2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia delle due sorgenti denominate "S1" e "S2" (codice univoco CN-S-12078 e CN-S-12080) ubicate in Borgata *Valliera*, nel Comune di Castelmagno (CN), è definita come risulta nell'elaborato "A1 Studio Idrogeologico – Individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto attorno al complesso sorgentizio (sorgente CNS12078 e CNS12080) ad uso plurimo sito in Comune di Castelmagno – B.ta *Valliera* – R.R. 11/12/2006 n. 15/R – L.R. 29/12/2000 n. 61 – Delimitazione delle aree di salvaguardia – Base catastale – Scala 1:4.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (le particelle catastali n. 29, 31, 39, 42, 46, 62, 65, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101 e 159 del foglio di mappa n. 6 e n. 159 del foglio n. 7 e nei terreni ubicati nelle particelle catastali n. 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 82, 83, 94, 95, 96, 98, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117 e 331 del foglio n. 6 e n. 121 e 122 del foglio n. 7 – indicati attualmente nel Piano come "incolti" – censite al C.T. del Comune di Castelmagno), l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Consorzio per la Realizzazione ed Eventuale Gestione delle Infrastrutture del Vallone di *Valliera* – Castelmagno) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate e presentato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo. E' inoltre vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il Comune di Castelmagno (CN), nella sua pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli previsti nell'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali e alla realizzazione e gestione degli alpeggi.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere allo spostamento all'esterno dell'area di salvaguardia del centro di pericolo costituito dall'area per la mungitura attualmente ricadente all'interno della stessa area;

- provvedere alla verifica delle attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia; in particolare, la pista sterrata che taglia da est ad ovest il margine superiore della zona di rispetto ristretta dovrà essere adeguatamente provvista di un fosso di guardia di monte e di valle al fine di evitare ruscellamenti incontrollati verso le captazioni;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque captate dalle sorgenti prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Castelmagno, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone